



agesci

Comitato Regionale Veneto

IL CIEL TI AIUTA ... QUANDO LO AIUTI!

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEL CAPO

Informazioni, spiegazioni e consigli pratici per evitare danni ai ragazzi
e conseguenze penali e civili per l'educatore scout

"Estote Parati"

"Guidaci ancora tu Akela,
sotto la legge,
perché torniamo
ad essere il popolo libero"

(R. Kipling)



INDICE SOMMARIO

Premessa: prima del diritto la legge scout

1. La responsabilità giuridica del capo nei confronti dei ragazzi
 2. I rischi intrinseci al metodo scout
 3. La fondamentale condivisione del metodo con i genitori
 4. La responsabilità penale
 - 4.1. Il reato colposo
 - 4.2. Il reato commissivo e omissivo e la causalità
 - 4.3. Altre ipotesi di reato
 5. La responsabilità civile
 6. Quale grado di sorveglianza?
 7. La responsabilità civile e penale del capo per danni causati dai suoi ragazzi o per reati da loro commessi
 8. La concorrente responsabilità del ragazzo e dei genitori
 9. La responsabilità tra capi unità, aiuto capi, rover e scolie in servizio, capigruppo, Co.Ca. e Zona.
 10. La responsabilità civile "oggettiva" dell'Associazione
 11. E se il ragazzo è maggiorenne?
 12. La responsabilità civile del capo scout in caso di svolgimento di attività sportive o pericolose
 13. E se il ragazzo provoca un danno a se stesso?
 14. Il valore delle "liberatorie"
 15. La responsabilità per illecito amministrativo
 16. La responsabilità patrimoniale
 17. La responsabilità disciplinare-associativa
 18. Istruzioni di base sulle polizze assicurative
- Conclusioni e importanti istruzioni per l'uso
Cenni sull'autore
Bibliografia
Ringraziamenti

Insero di Scouting Veneto n. 1/2010 - aprile 2010
autore Avv. Davide Cester

Premessa: prima del diritto la legge scout

Avere cura dei propri ragazzi. Dimostrare equilibrio e buon senso. Essere sempre preparati. Meritare fiducia. Nessun avvocato tutela il capo come questi principi.

Le responsabilità penali e civili che derivano dall'essere capo, che vanno conosciute per rendersi conto della delicatezza del ruolo, sono precedute dalla responsabilità educativa. Sentirsi responsabile dei propri ragazzi, della loro incolumità e crescita e della formazione del loro carattere, rende il capo un vero capo, ed è la migliore polizza assicurativa che egli possa avere.

1. La responsabilità giuridica del capo nei confronti dei ragazzi

La legge si preoccupa di tutelare i ragazzi che ci sono affidati e prevede determinate conseguenze nel caso, nell'ambito dell'attività scout, subiscano un danno a causa di una condotta del capo reputata non corretta.

Non servono codici e articoli per capire che un capo deve pensare in primo luogo all'incolumità fisica dei propri ragazzi e quindi che non subiscano conseguenze dannose a causa di una imprudenza del capo o dello stesso ragazzo non adeguatamente seguito, o a causa di altri ragazzi o persone o eventi esterni.

In termini di diritto, si dice che il capo scout assume, nel momento in cui inizia l'attività e fino al suo termine (o meglio fino alla "consegna" del ragazzo ai genitori, qualora non vi siano accordi perché torni a casa da solo), una posizione di "garanzia" e un specifico dovere di vigilare sui ragazzi che siano minorenni. Tale dovere deriva dal fatto che i genitori affidano i loro figli alla staff e al Gruppo, e quindi all'Associazione, dal punto di vista non solo educativo ma anche giuridico. Si configura infatti una sorta di patto, di contratto, con il quale l'Associazione e i capi si assumono compiti di vigilanza che hanno estensione e contenuto diverso a seconda dell'età del ragazzo e delle caratteristiche dell'attività e del metodo.

Ma il ruolo del capo non si esaurisce nel dovere di "sorvegliare" in modo più o meno rigoroso i ragazzi. Compito del capo è anche e soprattutto essere un buon capo e fare bene il capo, e cioè organizzare e gestire le attività con diligenza, prudenza e perizia (e cioè competenza) e nel rispetto delle regole.

La violazione dell'obbligo di vigilanza e del dovere di agire con la diligenza, prudenza e competenza necessarie e nel rispetto delle regole può comportare per il capo, specialmente se ne è derivato un danno al ragazzo, una responsabilità penale e/o civile.

2. I rischi intrinseci al metodo scout

I lupetti sono comunemente accompagnati nel traffico durante una caccia di primavera cittadina, fanno uscite in montagna nelle cacce o durante le vacanze di branco, giocano a "spazzola" o a rugby lupetto. Le guide e gli esploratori accendono fuochi, abbattano alberi, camminano di notte, stanno da soli senza stretta vigilanza durante la riunione e l'uscita di squadriglia, nuotano, vanno in grotta, camminano sulla neve e in montagna in genere, usano coltelli, lampade a gas e accette, accendono fuochi. I novizi e i rover e le scolte affrontano vie ferrate, campi in bici, hike personali con pernottamento incerto e altro ancora.

Un capo deve abolire tutto questo per dimostrare prudenza, evitare rischi e danni ai propri ragazzi e non incorrere quindi in responsabilità penale o civile?

Talora dovrai prendere qualche rischio se vuoi riuscire. Prendili, non evitarli: ma prendili con gli occhi aperti. (B.P.)

Non approvo la moderna tendenza di porre la "sicurezza innanzitutto", al di sopra di qualsiasi cosa. Una certa misura di rischio è necessaria alla vita, ed una certa misura di allenamento nell'affrontare i rischi è pure necessaria per prolungare questa vita. (B.P.)

La vita all'aria aperta, l'abilità manuale, l'avventura e l'autoeducazione sono i fondamenti e gli strumenti principali del metodo. Sono lo scautismo. Comportano dei rischi, e il capo certamente se ne assume quando si fida del ragazzo, gli propone delle sfide o semplicemente fa vero scouting.

Il punto allora non è eliminare le attività caratteristiche di ogni branca o quelle tipiche del concetto di challenge, ma adeguatamente prepararle. Il vero rischio, il vero pericolo, è l'improvvisazione.

Un capo faciloni o che osa più di quello che consentono le sue capacità e la sua esperienza o quella dei ragazzi, che vuole fare colpo su di loro, è pericoloso per se stesso e per gli altri.

Assicuratevi che il compito che vi assumete sia uno che, grazie alla formazione che avete ricevuto, siete in grado di svolgere. (B.P.)

Fate prima il vostro dovere, poi otterrete i vostri diritti. (B.P.)

Nessuno nasce coraggioso; l'abilità genera la fiducia;

la fiducia genera il coraggio. (B.P.)

3. La fondamentale condivisione del metodo con i genitori

Il rapporto di fiducia e la condivisione del metodo con i genitori sono un anello indispensabile perché lo scautismo sia efficace ma sono anche gli elementi che più tutelano il capo dal punto di vista giuridico.

Il nostro scopo è solo quello di aiutare i ragazzi a diventare cittadini felici, sani e prosperosi e, per far questo, abbiamo bisogno della fiducia e dell'amicizia dei loro genitori. (B.P.)

La guida e lo scout pongono il loro onore nel meritare fiducia.

I genitori vanno accuratamente informati delle caratteristiche, degli strumenti e delle particolarità del metodo scout.



Hanno bisogno di sapere che i loro figli non sono affidati a degli sprovveduti (qui sta la fiducia), e che faranno determinate esperienze, a contatto con la natura e secondo percorsi di sempre maggiore autonomia (qui sta la condivisione del metodo).

Certo non occorre incontrare i genitori prima di ogni uscita o attività, ma nelle riunioni – da fare obbligatoriamente perlomeno una all'inizio delle attività e l'altra prima del campo – è bene spiegare concetti come quello di hike personale o uscita di squadriglia, oppure chiarire bene in quali occasioni i ragazzi saranno seguiti dai capi (es. attività al sabato o alla domenica) e in quali saranno da soli tra loro (es. riunione di squadriglia).

Molti gruppi usano consegnare ai genitori "di primo pelo" un vademecum, ovvero alcune pagine dove vengono date spiegazioni sul metodo e sulle varie branche. E' sicuramente una pratica ottima, soprattutto se accompagnata dalla firma del o dei genitori al momento della consegna o in un momento successivo, al fine di conservare prova che i genitori sono venuti a conoscenza di tali informazioni.

Le ragioni della grande importanza anche sul piano giuridico del rapporto con i genitori sono facilmente spiegabili.

La prima può considerarsi forse un mero calcolo: nel caso qualcosa vada storto spetta ai genitori decidere se attivarsi per far valere una responsabilità penale o civile del capo e/o dell'Associazione (il reato di lesioni personali colpose ad esempio è punibile solo a querela di parte, mentre sul piano civile spetta a chi ha la potestà sul minore danneggiato agire in giudizio per ottenere il risarcimento). E' ovvio che genitori che stimano i capi per il servizio che rendono e per come lo prestano saranno meno propensi ad agire sul piano penale o civile, soprattutto se si tratta di ipotesi non gravi.

Ma più importanti e utili sono le ragioni "preventive": infatti

se il genitore ha avuto un quadro chiaro di quello che suo figlio farà agli scout, inserirlo e mantenerlo nel Gruppo avrà significato anche l'accettazione e la condivisione del metodo, e il capo sarà sicuro di poterlo utilizzare senza che poi gli possa essere imputata una responsabilità o una imprudenza per il solo fatto di averlo applicato.

Analogo discorso vale per il dovere di vigilanza: se è chiaro che in certe occasioni i capi non vigileranno sui ragazzi, anzi l'assenza di stretta vigilanza sarà addirittura favorita (hike, uscite, autonomia, ecc.), gli eventuali danni subiti in tali occasioni non saranno automaticamente imputabili ai capi, sempre che ovviamente abbiano comunque adottato congrue regole di prudenza.

Per questo un buon strumento di tutela reciproca è rappresentato dal consenso firmato dal genitore (in caso di separazione e divorzio, di quel genitore che ha ottenuto l'affidamento del figlio) alla domanda di iscrizione/censimento o di partecipazione alle attività/campo, che fa sorgere in capo al Gruppo il dovere di vigilanza sul ragazzo ma dimostra anche l'adesione allo scautismo da parte del genitore.

Fermo restando che, posto il dovere dello stesso genitore di educare e vigilare sul figlio, non potrà egli addurre che non conosceva il tipo di proposta educativa offerta; far frequentare al figlio gli scout comporta infatti l'accettazione delle loro (corrette) modalità di svolgimento, sulle quali il genitore ha l'onere di informarsi e che deve aiutare i capi a realizzare, in adempimento del proprio obbligo di vigilanza e di educazione (cfr. il successivo par. 8).

La maggiore conoscenza reciproca favorisce quello che deve essere il vero obiettivo: l'aiuto e la collaborazione, ciascuno per il proprio ruolo, tra capi e genitori, e ciò anche in relazione alla corretta applicazione del metodo scout. In sostanza: che ciascuno faccia la sua parte.

Nei rapporti con i genitori va quindi sempre utilizzato il buon senso e l'equilibrio, in modo tale che il capo non sia troppo rigido o propenso ad estremizzare il metodo (il rischio per il rischio non giova a nessuno), magari opponendosi radicalmente ai genitori, ma tenga anche a dimostrare loro la specificità (e bontà!) della proposta educativa.

Gli esempi sono vari: quanto all'uso del cellulare al campo, spesso richiesto o addirittura imposto dai genitori per "sicurezza", il capo potrà chiedere ai genitori di non lasciarlo ai figli, ma potrà allo stesso tempo assicurare di fornire loro un cellulare, o ancor meglio un CB, in occasione delle uscite o degli hike; in occasione dell'uscita di squadriglia il genitore potrà/dovrà controllare che il figlio non porti con sé beni o strumenti vietati o che il metodo scout prevede siano utilizzati solo sotto la vigilanza del capo (es. coltelli o accette).

4. La responsabilità penale

La responsabilità penale è la più grave delle responsabilità giuridiche e discende dal compimento di una azione o una omissione che la legge penale qualifica specificamente come reato e a cui fa seguire l'applicazione di determinate pene (reclusione, multa, ammenda o arresto).

Ecco le principali caratteristiche della responsabilità penale:

- è **PERSONALE** (art. 27 Cost.). Significa che nessuno può essere perseguito per una azione/reato compiuto da altri. Del reato compiuto da un singolo capo non saranno quindi responsabili altre persone, a meno non sia ravvisabile una loro responsabilità penale concorrente per aver contribuito o partecipato al fatto (cfr. successivo par. 9). Del reato non sarà responsabile l'A.G.E.S.C.I. In quanto personale, non può essere coperta da assicurazione. La polizza assicurativa potrà (come avviene nel caso dell'A.G.E.S.C.I.) coprire le spese di difesa legale nell'eventuale processo penale.
- richiede in genere che vi sia dolo, ovvero che si sia voluta compiere l'azione/reato con piena coscienza di ciò che si stava facendo (art. 43 c.p.)
- in specifici casi discende anche dalla colpa, che si ha quando il capo, pur non volendo che l'evento accada, lo causa o non lo impedisce, agendo con negligenza, imprudenza o imperizia

o comunque in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)

- è accertata attraverso un procedimento penale che ha inizio con le indagini dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Pubblico Ministero e che, se il G.I.P. decide di "rinviare a giudizio" l'indagato, si conclude al termine di un dibattimento davanti ad un giudice unico o ad un Tribunale, che può assolvere o dichiarare la colpevolezza.
- in alcuni casi perché il P.M. proceda con le indagini è necessaria la querela della vittima del reato (es. lesioni colpose); in altri casi il P.M. deve procedere d'ufficio (es. omicidio colposo).

Subire un procedimento penale è un'eventualità che il capo non si augura mai. In primo luogo perché deriva da un fatto che certo coinvolge prima di tutto la propria coscienza; poi perché comporta, in caso di colpevolezza, l'applicazione delle sanzioni penali previste. C'è anche da dire che è comunque difficile che il reato o la condanna, in caso di incensuratezza, portino all'applicazione della sanzione più grave della reclusione, e questo soprattutto in considerazione della facoltà del cd. patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e della sospensione condizionale della pena se inferiore ai due anni (o se non superiore a tre anni in caso di condanna di persona minore di anni 18 o se non superiore a due anni e mezzo in caso di condanna di persona minore di 21 anni) (art. 163 c.p.), nonché dell'applicazione delle cd. circostanze attenuanti (art. 62 c.p.).

4.1. Il reato colposo

Le ipotesi più delicate di responsabilità penale del capo, avendo egli a che fare con i ragazzi (e auspicando che non incorra mai in un reato doloso), sono quelle dell'aver causato per colpa un danno alla loro persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. [...] Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Il codice penale stabilisce che ci sia colpa quando l'agente opera con negligenza o imprudenza o imperizia o comunque in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43).

NEGLIGENZA significa dimenticanza, sbadataggine, trascuratezza, mancanza di attenzione o sollecitudine. Vi incorre ad esempio il capo o la staff L/C che lascia il branco senza sorveglianza, o il capo o la staff E/G che lascia il reparto in un luogo pericoloso o che non segue un gioco risultato pericoloso, o che non istruisce o non sorveglia adeguatamente i ragazzi nell'utilizzo di mezzi e attrezzature pericolose o in attività che espongono a maggiori rischi.

IMPRUDENZA significa sottovalutazione, assunzione di un rischio inutile, leggerezza, avventatezza, scarsa considerazione dell'interesse altrui o non adeguata ponderazione.

Vi incorre ad esempio il capo o la staff che sceglie un percorso o un sentiero di difficoltà non commisurata ai ragazzi, che accende o fa accendere fuochi senza adeguate misure cautelative (es. in terreno secco e senza delimitarlo con pietre), che invia le squadriglie in uscita senza alcun controllo sul luogo di destinazione, che sottovaluta gravemente le condizioni del tempo in uscita.

IMPERIZIA significa mancata o insufficiente preparazione, incapacità di eseguire correttamente le procedure e le azioni richieste.

Vi incorre ad esempio il capo o la staff che dimostra di non saper usare attrezzi pericolosi come accette o archetti, che realizza o fa realizzare male le costruzioni, che compie errori grossolani nell'orientamento e conduce quindi i ragazzi a pericoli.

INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE significa, ad esempio, mancato rispetto del Codice della Strada, delle istruzioni impartite dall'A.G.E.S.C.I., delle leggi sulla sicurezza, dei Regolamenti del luogo del campo, ecc.

Ad esempio incorre sicuramente in colpa il capo che fa percorrere ai ragazzi un luogo o sentiero indicato come inaccessibile o vietato.

Non è facile stabilire quale grado di negligenza, imperizia o imprudenza sia necessario perché si configuri colpa. In sostanza, quanto bravo e prudente dovrà essere il capo? E' una valutazione che non si può fare in astratto, ma va svolta di volta in volta in base alle circostanze del caso concreto.

Tendenzialmente si può dire che il capo è in colpa se l'evento dannoso poteva e doveva essere previsto ed egli ha assunto un rischio del tutto spropositato ed evidente (che doveva casomai far evitare lo stesso svolgimento dell'attività), oppure, quando il rischio è connesso al tipo di attività realizzata, il capo non ha adottato, per limitare il rischio stesso, le regole di prudenza e gli accorgimenti prescritti e/o comunemente accettati e utilizzati (cd. "comune esperienza" o "uso cautelare") in ambito scout, escursionistico, sportivo o tecnico.

4.2. Il reato commissivo e omissivo e la causalità

Ovviamente nei reati di danno (come le lesioni o l'omicidio), perché sorga la responsabilità penale non basta che il capo sia in colpa: è necessario che si sia verificato l'evento (lesioni o morte) e che la condotta colposa del capo sia stata causa dell'evento.

L'art. 40 del c.p. dice che "nessuno può essere punito se l'evento dannoso non è conseguenza della sua azione od omissione".

Quindi tutte le condotte sopra viste (un fuoco pericoloso, perdersi in montagna, la scarsa vigilanza durante le attività, il fissare il campo in zona pericolosa, fare male una costruzione, ecc.) non sono ovviamente di per sé causa di responsabilità penale per lesioni o omicidio: è necessario ne sia derivato un pregiudizio alla

salute o alla vita del ragazzo e che l'evento possa ricollegarsi alla condotta del capo in termini di causa/effetto.

A parte le ipotesi in cui è evidente l'esistenza del collegamento causale (es. capo che ferisce inavvertitamente il ragazzo con l'archetto), esistono varie ipotesi in cui non è semplice stabilire tale collegamento, posto che un evento avviene spesso per una pluralità di cause.

Sono state fatte molte teorie sul punto. Il criterio principale è quello della probabilità.

Si dice cioè che l'azione umana è causa dell'evento quando l'evento è conseguenza certa o altamente probabile della condotta, ed è quindi esclusa la causalità (e la responsabilità penale) quando l'evento si è verificato per un fattore eccezionale, o per caso fortuito o forza maggiore.

Così, ma sono esempi teorici, si deve ritenere non responsabile il capo che invia il ragazzo a fare legna nel bosco all'avvicinarsi di un temporale e questi muore in quanto colpito da un fulmine, trattandosi di evento la cui probabilità si avvicina allo zero e che certo non può ricondursi alla condotta del capo. Maggiori problemi potrebbero invece sorgere nel caso, ad esempio, il capo invia a fare legna il ragazzo in una pietraia al sole in montagna, quando questi venga morso da una vipera e riporti lesioni o addirittura la morte.

La questione della causalità è ancora più difficile e discussa quando si tratta di reato omissivo, nel quale la condotta si sostanzia in una omissione, e cioè nel non aver fatto qualcosa per evitare l'evento. Si tratta anche questa di una ipotesi delicata per il capo scout, poiché, come visto negli esempi fatti in materia di colpa (par. 4.1), i danni subiti dai ragazzi possono derivare da una mancata sorveglianza e vigilanza e dal non avere adottato le cautele necessarie.

L'art. 40 c.p. stabilisce che "non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Quindi perché il capo sia considerato penalmente responsabile per omissione è necessario: a) che l'evento sia conseguenza certa o altamente probabile dell'omissione, tale che l'azione del capo avrebbe, con certezza o un elevato grado di probabilità, evitato l'evento; b) che egli abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo esistente in ragione del dovere giuridico del capo di vigilanza sui ragazzi minorenni, di averne la cura e la custodia.

Le lesioni che siano derivate ai ragazzi anche dalla colpevole e ingiustificata violazione da parte del capo del dovere di vigilanza/cura/custodia o dalla mancata adozione di idonee regole di cautela possono quindi generare responsabilità penale. Tale responsabilità dipende però dal contenuto di questo dovere, poiché come visto il capo non assume un assoluto dovere di sorveglianza costante sui ragazzi e il suo obbligo di controllo e di protezione si deve conciliare con quel grado di fiducia che sta alla base del rapporto capo/ragazzo e con l'attuazione (scrupolosa e competente) del metodo scout.

4.3. Altre ipotesi di reato

Altre ipotesi di reato hanno sicuramente meno possibilità di verificarsi. La più importante e delicata è quella di cui all'art. 591 c.p.

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI (ART. 591 C.P.)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Il reato è compiuto da chi abbandona un minore di 14 anni (o un maggiore di anni 14 di cui si accerti l'incapacità di provvedere a se stesso) di cui ha la custodia o la cura, anche indipendentemente dal danno ricevuto dal ragazzo. E' punito cioè il solo "abbandono". Tuttavia è necessaria nel soggetto la consapevolezza che tale abbandono espone il minore ad una situazione di pericolo anche potenziale (così, è stata ritenuta non colpevole la madre che abbandona il bimbo di tre anni per recarsi momentaneamente in garage attiguo per fare le pulizie; è stato ritenuto colpevole il genitore che ha lasciato le figlie di sei e quattro anni da sole a casa senza controlli per più di un'ora, nonché l'autista di un autobus scolastico ha lasciato l'alunno a terra costringendolo al ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentata da pioggia battente e strada a scorrimento veloce fuori dal centro urbano).

E' quindi importante che il capo valuti accuratamente ogni situazione in cui lascia il ragazzo o i ragazzi da soli, soprattutto se minori di anni 14, ed escluda di farlo quando vi sono evidenti pericoli. Ipotesi frequente è quella nella quale al termine di un'uscita alcuni genitori non si presentano a prendere il figlio. In luoghi aperti al pubblico (es. stazioni ferroviarie) il capo non può quindi in alcun modo andarsene senza aver assicurato a tutti i ragazzi il rientro.

OMMISSIONE DI SOCCORSO (ART. 593 C.P.)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. L'omissione di soccorso è reato compiuto da qualunque cittadino che ometta di avvertire l'Autorità in caso si imbatte in persone coscienti ma bisognose di assistenza, oppure non presti assistenza o non avvisi l'Autorità in caso si imbatte in persone in stato di incoscienza. Per Autorità si intende la Forza Pubblica (Carabinieri, Polizia, 1-1-3), ma anche e soprattutto l'1-1-8 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica).

Prestare assistenza non significa ovviamente compiere atti medici e intervenire sul ragazzo in compiti estranei alla funzione del capo. Fondamentale è non abbandonare la persona e chiedere aiuto, chiamando immediatamente i numeri di emergenza.

INCENDIO BOSCHIVO (ART. 423 BIS C.P.)

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI (ART. 637 C.P.)

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

DANNEGGIAMENTO (ART. 635 C.P.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE (ART. 659 C.P.)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

5. La responsabilità civile

La responsabilità civile si pone sul piano patrimoniale e obbliga chi ha causato un danno all'altrui persona o a cose altrui al risarcimento, e cioè al pagamento al danneggiato di una somma di denaro commisurata al danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Esistono due tipi di responsabilità civile:

- la responsabilità cd. extracontrattuale, prevista dalla regola generale dell'art. 2043 c.c., secondo cui chiunque con dolo o colpa causa un danno ingiusto a terzi deve risarcire il danno;
- la responsabilità cd. contrattuale, prevista dall'art. 1218 c.c., secondo cui chi assume un'obbligazione (ad es. stipula un contratto) e poi non esegue esattamente la prestazione dovuta, e cioè non la esegue con la diligenza, prudenza e perizia

media o "del buon padre di famiglia", è tenuto a risarcire il danno derivato al creditore per il suo inadempimento, a meno che non provi che la prestazione è divenuta impossibile per cause da lui indipendenti.

La responsabilità del capo scout è con buona probabilità una responsabilità contrattuale, perché il ragazzo è stato affidato al capo e all'Associazione dai genitori, ed esiste quindi un accordo che implica il dovere del capo di fare il capo con la diligenza, cura e preparazione che da lui ci si attende.

Ecco le principali caratteristiche della responsabilità civile:

- può essere anch'essa commissiva (quando il danno è causato da un'azione) o omissiva (quando il danno deriva da una omissione del capo, e cioè dal fatto di non aver egli compiuto quell'azione/condotta che aveva il dovere giuridico di compiere).
- se extracontrattuale, può essere anch'essa dolosa o colposa, quest'ultima esistente in caso di negligenza, imprudenza e imperizia; inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; se contrattuale, discende, allo stesso modo, dal non aver adempiuto ai compiti assunti con la diligenza, prudenza e perizia richieste
- è accertata da un giudice civile attraverso un processo instaurato dal danneggiato (nel caso del ragazzo dai suoi genitori) che cita in giudizio l'autore del danno e/o gli altri soggetti per legge responsabili.
- non è personale e quindi può essere coperta da assicurazione, poiché in questo caso la legge non si propone di sanzionare l'autore del danno, ma di tutelare il danneggiato. Con la particolarità che la legge consente all'assicuratore, una volta pagato il danneggiato, di rivalersi sull'autore del danno (cd. diritto di surroga), facoltà tuttavia a cui, nel caso della polizza A.G.E.S.C.I., la Compagnia di assicurazione ha espressamente rinunciato nelle condizioni particolari di polizza (ne deriva che l'assicuratore che paga il danneggiato non può rivalersi sul capo autore del danno o sul capo ritenuto responsabile per omessa vigilanza).

Come è facile capire, lo stesso fatto può dare origine sia ad una responsabilità penale (es. per lesioni colpose) sia ad una responsabilità civile (per i danni personali e patrimoniali subiti dal ragazzo) il cui accertamento può avvenire o solo nel processo penale in cui la vittima si sia costituita parte civile, o in due giudizi separati (penale e civile).

6. Quale grado di sorveglianza?

Come è ormai evidente, uno degli aspetti più delicati è capire quando si deve considerare obbligatoria o consigliabile la presenza fisica del capo accanto ai ragazzi.

Certo, il capo scout non assume un dovere di stare sempre accanto ai ragazzi, e lo stesso metodo scout prevede come necessari vari spazi e occasioni di autonomia.

La giurisprudenza civile, formata soprattutto con riferimento



all'ambito scolastico, ha avuto modo di precisare che il dovere di vigilanza non deve intendersi in senso assoluto, ma relativo, in quanto:

- la sorveglianza necessaria è inversamente proporzionale al grado di maturazione del ragazzo, al grado di autonomia raggiunto, all'indole, al carattere, alle abitudini, all'ambiente in cui vive;
- il grado di sorveglianza è correlato alla prevedibilità di quanto può accadere;
- la sorveglianza richiesta dipende di volta in volta dalle circostanze del caso concreto;
- un difetto di sorveglianza non comporta responsabilità civile qualora si dimostri che il soggetto non avrebbe in ogni caso potuto in alcun modo evitare l'evento per le circostanze, il luogo, il tempo e il modo con cui si è verificato, nemmeno con le più scrupolose precauzioni.

La condotta richiesta al capo dipende quindi molto dalla situazione concreta e si deve prima di tutto basare su equilibrio e buon senso, accompagnati da una buona dose di prudenza e non avventatezza.

Ovviamente il capo branco/cerchio ha compiti di vigilanza più rigorosi rispetto al capo reparto o al capo clan. Lasciare da solo il branco/cerchio o la sestiglia non è consigliato e va fatto, se del caso, in un contesto protetto (es. patronato, luogo del campo isolato), e per un tempo limitatissimo, mantenendosi negli immediati paraggi e sempre che l'attività proposta sia oggettivamente del tutto priva di pericoli. Il capo reparto, dal canto suo, non è ovviamente tenuto a sorvegliare a vista le squadriglie; al tempo stesso l'autonomia va concessa con precisi tempi e modi e con specifici obiettivi, e il capo deve sempre essere informato di cosa fanno e dove sono i ragazzi. Autonomia di squadriglia non significa infatti che il capo deve lasciare ogni scelta al caposquadriglia o alla squadriglia. L'organizzazione approntata dai ragazzi va sempre valutata dal capo, che deve conoscere e consigliare i ragazzi sulla meta scelta, sui mezzi di trasporto utilizzati, sul percorso da affrontare, sull'equipaggiamento necessario. Il pernottamento in tenda va svolto preferibilmente presso aree ove vi siano strutture raggiungibili via telefono o comunque a breve distanza da luoghi conosciuti o accessibili in caso di emergenza. La vigilanza deve essere ovviamente più stretta quando si svolgono attività particolari (es. nuoto, camminata in montagna, fuochi, ecc.) che richiedono un particolare scrupolo del capo (cfr. paragrafo 12).

L'attenzione/vigilanza deve essere proporzionata a quello che può capitare in rapporto all'attività che si sta svolgendo, perché se l'evento che ha causato danno era prevedibile e il capo non ha fatto nulla per evitare che si verificasse e non ha adottato le precauzioni del caso, potrà essere ritenuto responsabile.

Si possono indicare con riferimento al dovere di vigilanza, varie altre condotte corrispondenti al buon senso, alla prudenza e alla

prevenzione:

- assicurare sempre la presenza di un capo o di un adulto/maggiorenne durante le attività e al campo.
- avere una visione generale della branca ma anche specifica sulla maturità di ogni singolo ragazzo: esistono ragazzi, in base all'età o al carattere, più o meno affidabili o capaci, e spetta al capo conoscerli e capire che tipo di attenzione rivolgere a ciascuno.

L'obbligo di vigilanza non si riferisce solo alla persona del ragazzo, ma anche all'ambiente che lo circonda, che deve essere tale da non creare, in relazione alle capacità del ragazzo, cause di pericolo.

Si pensi all'accortezza di assicurare la presenza di un capo all'inizio, a metà e in fondo della fila quando si fanno camminare i ragazzi per strada o in montagna, oppure alla indispensabile perlustrazione del luogo e zone limitrofe prima di fissarvi il campo o montarvi le tende.

7. La responsabilità civile e penale del capo per danni causati dai suoi ragazzi o per reati da loro commessi

Finora si è considerato il caso in cui l'azione o l'omissione del capo è causa diretta del danno al ragazzo. Tuttavia, la responsabilità civile e penale del capo può sorgere anche se il danno è stato fatto o il reato è stato compiuto dallo stesso ragazzo, e il capo non ha adottato la vigilanza necessaria.

In campo civile rilevano due ipotesi:

- a) la responsabilità per danni causati da persona incapace di intendere e di volere in capo a chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047 c.c.), salvo non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Per incapacità di intendere e di volere si intende la situazione per cui la persona (anche maggiore d'età) non è in grado di rendersi conto di quello che sta facendo e delle conseguenze della sua azione. In questo caso la legge considera il danno non imputabile all'incapace, e fa ricadere la responsabilità, su colui (genitore, insegnante, ecc.) che ne ha assunto concretamente la sorveglianza.

- b) la responsabilità dei "precettori" e di "coloro che insegnano un mestiere o un'arte" per danni causati da "allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" (art. 2048 secondo comma c.c.), salvo non provino di non aver potuto impedire il fatto.

Nella categoria dei precettori (che comprende ad esempio gli insegnanti pubblici e privati, gli istruttori sportivi, gli addetti alla sorveglianza nelle colonie per le vacanze, gli istruttori di scuola guida, gli insegnanti del doposcuola) va probabilmente compreso anche il capo scout, che ha compiti educativi e latu sensu "sportivi", e assume il dovere di vigilare sui ragazzi a lui affidati.

In questi casi la legge stabilisce una presunzione di responsabilità: sono cioè il "sorvegliante" e il "precettore", per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare "di non aver potuto impedire il

fatto", l'assenza di colpa, e cioè:

- di aver posto in essere le misure, anche preventive, organizzative e disciplinari, idonee ad evitarlo e di aver esercitato sugli allievi una vigilanza adeguata alle circostanze;
- che, nonostante l'adempimento di tali doveri, è stato impossibile evitare il danno per la sua repentinità o imprevedibilità;
- oppure, che un'adeguata sorveglianza/vigilanza non avrebbe comunque potuto impedire il fatto/danno, per la sua repentinità;
- di non aver esercitato la vigilanza per una valida ragione giustificatrice (legittimo impedimento);

In sostanza il capo deve provare che il fatto si è verificato per circostanze eccezionali e imprevedibili.

La polizza assicurativa A.G.E.S.C.I. copre ovviamente sul piano civile anche il capo "precettore" o "sorvegliante" in relazione ai danni causati dal ragazzo, e anche il ragazzo stesso (salvo non abbiano agito con dolo, nel qual caso è assicurata solo l'A.G.E.S.C.I. in relazione ai danni causati dal capo per omessa vigilanza; cfr. par. 10).

Quanto alla responsabilità penale, il capo potrà essere chiamato a rispondere a titolo di concorso colposo nel reato compiuto dal ragazzo, qualora appunto si dimostri un collegamento causale tra il reato o l'evento e l'omissione del capo al suo dovere di vigilanza.

Con la particolarità che tale corresponsabilità colposa si configura solo quando la legge punisce anche la colpa (es. omicidio colposo, lesioni colpose, incendio boschivo colposo), ma non quando punisce solo il dolo (es. danneggiamento).

Quindi se un ragazzo volontariamente procura lesioni ad un compagno risponderà penalmente il ragazzo a titolo di lesioni personali dolose e il capo a titolo di lesioni personali colpose, se si accerta che il capo doveva in quel frangente adeguatamente sorvegliare il ragazzo (cfr. par. 8).

Se il ragazzo danneggia volontariamente un bene di terzi sarà invece punibile per danneggiamento solo il ragazzo ma non il capo per omessa vigilanza, non essendo previsto dalla legge il danneggiamento colposo.

Il consiglio più importante è quindi quello, già ampiamente spiegato, di **GUARDARE LONTANO, SAPER PREVEDERE** e porre in essere validi accorgimenti e Cautele.

Come visto sopra, il dovere di vigilanza deve intendersi in senso relativo in base al caso concreto, dovendo essere commisurato all'età e al grado di maturazione dei ragazzi. Per cui, se branco e cerchio (8-12 anni) richiederanno quale regola generale la presenza costante dei capi durante le attività, essendosi in presenza di persone sicuramente incapaci di intendere e di volere, con l'avvicinarsi dei ragazzi all'età del pieno discernimento (reparto, soprattutto negli ultimi anni, e clan) tale continua presenza non sarà più necessaria, purché, ovviamente, non manchino le ordinarie misure, anche preventive, di controllo.

8. La concorrente responsabilità del ragazzo e dei genitori

Ci si chiede anche se il capo debba essere l'unico a rispondere penalmente e civilmente o invece non sorga contemporaneamente una responsabilità anche in capo ai genitori o allo stesso ragazzo.

Sul piano penale la responsabilità è personale e, come visto ai par. precedenti, può riguardare contemporaneamente (e autonomamente) più soggetti. Una condotta del ragazzo costituente reato rileva quindi come profilo di autonoma responsabilità penale del ragazzo stesso, posto che il minore è penalmente responsabile (imputabile) già dai 14 anni se capace di intendere e di volere al momento del fatto (art. 98 c.p.); la responsabilità diretta del ragazzo non elimina però la concorrente responsabilità penale colposa del capo per omessa vigilanza (cfr. par. 7), anche se, soprattutto nelle ipotesi di dolo del ragazzo, la posizione del capo potrebbe essere ritenuta più lieve, non potendosi chiedere al capo di prevenire anche tutti i fatti volontariamente posti in essere da un terzo (il ragazzo) che il codice penale oltretutto considera responsabile in prima persona.

Sul piano civile, alla responsabilità del capo ai sensi dell'art. 2048 secondo comma c.c. per omessa vigilanza (cd. culpa in vigilando) si potrà aggiungere la responsabilità dei genitori a titolo di cd. culpa in educando ai sensi dell'art. 2048, primo comma, c.c., qualora l'azione commessa dal minore sia ritenuta contrastante con l'adeguata educazione che i genitori sono tenuti a dare a ragazzo, e anche la responsabilità diretta e personale del ragazzo ex art. 2043 c.c. se imputabile (e cioè, anche in questo caso, se capace di intendere e di volere al momento del fatto; art. 2046 c.c.).

Nel caso siano accertate tali responsabilità civili concorrenti capi, ragazzo e genitori potranno essere insieme condannati, in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento al danneggiato del (l'unico) danno, e cioè il danneggiato potrà chiedere ad ognuno l'intero risarcimento; ma nei rapporti interni il risarcimento potrà essere suddiviso in base al grado della colpa di ciascuno. Potranno usufruire della copertura assicurativa dell'A.G.E.S.C.I. sia l'Associazione, sia il ragazzo (sempre non abbia agito con dolo), sia il capo, ma non i genitori, che non sono assicurati né contraenti.

9. La responsabilità tra capi unità, aiuto capi, rover e scolte in servizio, capigruppo, Co.Ca. e Zona.

Spesso ci si domanda in che termini una eventuale responsabilità penale o civile si ripartisca o si estenda all'altro capo unità, ai componenti della staff o ai capigruppo o alla Co.Ca nel suo insieme.

Tendenzialmente si può dire che la responsabilità civile e penale non deriva automaticamente dall'incarico ricoperto, ma è necessario valutare di volta in volta chi ha compiuto il fatto, chi ha assunto o condiviso la decisione che ha portato all'evento/danno, o chi ha omesso la vigilanza o la cura che aveva il dovere di adottare.

Così, per un fatto dovuto a mancata vigilanza o cautela saranno probabilmente responsabili i capi unità e gli aiuto capi presenti



al campo o all'attività (ma probabilmente non i rover e le sciolte in servizio, se e in quanto non assumono una vera autonomia decisionale), perché, quali capi, avevano tutti il dovere di agire scrupolosamente.

Ad es. l'aver fissato e conservato il campo in zona pericolosa (es. notoriamente soggetta a frana) è fatto imputabile a tutti i capi presenti, mentre per i danni subiti da un ragazzo ad es. in una bottega di giocoleria o campismo rivelatasi pericolosa potrà essere ritenuto responsabile il capo che la conduceva, ma non il capo che seguiva altra bottega o altra attività o che era in uscita con l'alta squadriglia; se la bottega era tenuta solamente dal rover alla sua responsabilità potrà aggiungersi quella dei capi unità per aver affidato il compito a persona rivelatasi inadeguata (cd. colpa in eligendo) o per non aver controllato le sue modalità di svolgimento. Quanto ai capi gruppo e ai membri della Co.Ca., anche nel loro caso non può sostenersi la responsabilità unicamente per effetto del ruolo ricoperto, ma è necessario che l'evento o il reato discenda in termini oggettivi da una loro violazione colpevole degli obblighi da loro assunti o a loro assegnati (dallo statuto e dal regolamento A.G.E.S.C.I.), tale che la loro decisione, condotta o omissione possa dirsi causa dell'evento. Si tratta di ipotesi abbastanza teoriche, ma non vanno comunque mai sottovalutati i compiti di garantire la formazione dei capi (art. 20 statuto) e le decisioni circa l'affidamento delle unità ai singoli capi anche in ragione del percorso formativo svolto (art. 13, 14, 14bis, 52 e 55 Regolamento).

In tal senso una responsabilità civile dei capi gruppo o della Co.Ca. (o del Consiglio di Zona) potrebbe forse sorgere a titolo di cd. colpa in eligendo, nel caso l'evento dannoso si sia verificato in una Unità che Capi Gruppo, Co.Ca. o Consiglio di Zona abbiano deciso o acconsentito venisse affidata a persona – la cui condotta e inesperienza abbia provocato l'evento – palesemente e gravemente non idonea in base a circostanze oggettive o del tutto priva dei requisiti stabiliti dell'Associazione o non rientranti nelle eccezioni consentite (es. capi o accompagnatori tutti minorenni o del tutto privi di formazione o di esperienza scout).

Lo svolgimento regolare e tempestivo da parte dei capi dell'iter formativo, o comunque il rispetto delle regole (ed eccezioni) stabilite dal Regolamento A.G.E.S.C.I. in materia di formazione e assegnazione delle Unità, costituiscono quindi un ottimo strumento di tutela per il Gruppo e la Zona, che difficilmente potranno essere considerati in colpa e quindi civilmente responsabili per aver affidato l'unità a capi che abbiano conseguito idoneo CFM e CFA o il cui ruolo sia comunque consentito dal Regolamento medesimo.

10. La responsabilità civile "oggettiva" dell'Associazione

La responsabilità civile del capo scout è inoltre caratterizzata dal fatto di essere questi, sotto il profilo giuridico, un organo e/o un "ausiliario" dell'Associazione. Si ritiene quindi che del danno provocato dal capo debba rispondere, nei confronti del danneggiato, anche l'Associazione, sia perché il capo deve considerarsi l'"organo", lo strumento con cui l'Associazione persegue lo scopo

sociale (cd. immedesimazione organica), sia in base all'art. 2049 c.c., secondo cui i "padroni e committenti" rispondono dei danni causati da un fatto illecito compiuto dai "domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

L'art. 2049 c.c., che usa un linguaggio non più attuale perché risalente al 1942, è stato applicato, anche nell'ambito scout, a casi di danni causati da coloro che sono preposti a svolgere una attività per conto di un ente, sui quali l'ente ha un potere di vigilanza e direzione, o la cui condotta "possa essere riferita all'ambito delle attività e quindi alla sfera giuridica del committente". In questo caso la legge considera l'ente oggettivamente responsabile dell'operato del suo "preposto", e non rileva la mancanza di colpa dell'ente stesso, cui non è consentito di "liberarsi" da responsabilità nemmeno provando di aver adottato idonee precauzioni (nel caso quindi dell'Associazione, non ha rilievo l'avvenuto svolgimento dei campi di formazione).

Il danno causato dal capo scout sarà quindi, sotto il profilo civile (ma non penale), imputato anche all'A.G.E.S.C.I. che potrà essere citata in giudizio accanto al capo e sarà se del caso condannata al risarcimento assieme al capo. Entrambi potranno attivare la polizza assicurativa, stipulata dall'A.G.E.S.C.I. nella quale il capo figura come beneficiario/assicurato, circostanza che permette al capo di ricevere una tutela diretta del suo patrimonio.

11. E se il ragazzo è maggiorenne?

Aspetto importante è se il capo è responsabile anche nei confronti dei ragazzi maggiorenni, nel caso abbiano subito danni per omessa vigilanza del capo o mancata adozione delle cautele necessarie, o nel caso provochino danni a terzi o compiano reati.

Tendenzialmente si può escludere la responsabilità del capo per danni o reati provocati dal ragazzo maggiorenne non adeguatamente "sorvegliato", essendo il maggiorenne dotato di piena capacità di agire in ogni rapporto di ordine personale e patrimoniale e non sorgendo in tal caso un obbligo di vigilanza o custodia del capo scout nei confronti dei genitori o del maggiorenne stesso. Il ragazzo maggiorenne è infatti libero di scegliere, anche all'interno dell'attività scout, come comportarsi e come agire, dovendone quindi subire (integralmente) le conseguenze, e il capo non ha alcun potere o dovere giuridico su di lui.

Anche se i doveri di vigilanza sono certo meno rigorosi, risulta però difficile escludere la responsabilità del capo in caso di danni subiti da ragazzi maggiorenni quale effetto diretto di una sua condotta.

A parte l'ovvia responsabilità per danni causati dall'azione del capo in quanto persona (es. ferimento accidentale con l'archetto), si pensi al capo clan che, magari abusando del suo ruolo o della sua autorevolezza, spinga i rover e le sciolte maggiorenni a compiere azioni o attività rivelatesi imprudenti da cui subiscano danni, o si proponga di insegnare tecniche specifiche al pari di un istruttore di nuoto, di alpinismo o simili. Se infatti è vero che il maggiorenne ha sempre la possibilità di autodeterminarsi e instaura con il capo un rapporto diretto senza la mediazione dei genitori, è difficile non riconoscere che il capo scout assume an-

che nei confronti dei ragazzi maggiorenni (e probabilmente anche nei confronti dei rover e scolte in servizio inseriti nella sua unità), che si affidano a lui proprio in ragione della sua qualità di capo, una funzione di garanzia e di "guida"; potrà quindi essere ritenuto responsabile (in base ai principi di responsabilità contrattuale o in base alla regola generale dell'art. 2043 c.c.), qualora si dimostri che ha assunto un ruolo determinante in relazione all'evento. Ovviamente la polizza assicurativa A.G.E.S.C.I. copre il capo anche in relazione ai danni causati a ragazzi maggiorenni.

12. La responsabilità civile del capo scout in caso di svolgimento di attività sportive o pericolose

L'infortunio subito dal ragazzo durante una partita, un gioco o un'attività sportiva non comporta automaticamente una responsabilità del capo.

Nella pratica sportiva vige infatti il principio per cui i partecipanti accettano il rischio del gioco, e quindi anche di subire lesioni causate dagli altri giocatori (sempre che la condotta dell'avversario si mantenga all'interno delle regole e delle consuetudini sportive), o di subire infortuni (es. caduta nel corso di una corsa). Gli istruttori poi non si ritengono responsabili se si tratta di danni del tutto normali e adeguati ai rischi tipici dello sport, sempre che non abbiano determinato condizioni di particolare pericolosità del gioco e abbiano correttamente istruito gli allievi su misure di esperienza e prudenza.

I giochi e le partite (scoutball, spazzola, grandi giochi, giochi notturni) vanno quindi proposti e gestiti con buon senso e prudenza, assicurando il rispetto delle regole e adottando anche in questo caso gli accorgimenti preventivi e organizzativi necessari.

Alcune pratiche possono essere però riconosciute come intrinsecamente pericolose, e possono comportare l'applicazione dell'art. 2050 c.c. secondo cui "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

La norma, sorta con riferimento all'attività imprenditoriale, è stata poi applicata anche ad alcune attività sportive (es. nuoto, rugby, pugilato, canottaggio, ecc.).

Nel caso dell'attività scout, rientrano molto probabilmente nella categoria delle attività pericolose l'arrampicata, la speleologia, l'uso di canoe e di zattere, ecc., ma anche tutte le attività scout non sportive ma comunque rischiose (es. accensione di fuochi, abbattimento di alberi, costruzioni di pionieristica, ecc.). Va quindi posta particolare attenzione a queste attività e pratiche, ricorrendo se del caso anche ad esperti, informandosi e "studiando" sui manuali e su altre eventuali fonti che modalità attuative richiedono, e comunque adottando ogni possibile accorgimento e attenzione nel loro svolgimento, cercando di seguire accuratamente ciascun ragazzo, per poter poi dimostrare di aver posto in essere tutte

le misure idonee per evitare il danno.

Come visto infatti, la colpa che fonda la responsabilità si configura anche se il capo non ha adottato, per circoscrivere il rischio, le regole di prudenza e gli accorgimenti prescritti e/o comunemente accettati (cd. "comune esperienza" o "uso cautelare") in ambito scout, escursionistico, sportivo o tecnico. Facilmente quindi in un giudizio penale o civile il giudice valuterà se l'attività è stata realizzata con le modalità tecniche comunemente richieste per queste pratiche.

13. E se il ragazzo provoca un danno a se stesso?

Ci si chiede se il capo scout sia responsabile per mancata sorveglianza e/o vigilanza nel caso il danno sia stato causato al ragazzo ... da se stesso (es. caduta, litigio con altro ragazzo, uso improprio degli attrezzi, ecc.).

Certamente i danni provocati dal ragazzo a se stesso sono imputabili anche al capo se ha omesso la vigilanza e le precauzioni necessarie.

Tale responsabilità non sarà presunta (la giurisprudenza ritiene inapplicabili cioè gli artt. 2047 e 2048 c.c. al danno causato dall'incapace a se stesso) ma sarà regolata dai principi generali della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), e quindi il capo dovrà comunque dimostrare di aver agito con la diligenza del "buon padre di famiglia" e quindi di aver correttamente istruito il ragazzo e adottato le cautele necessarie.

In caso di infortunio il danno è però generalmente coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni. Significa che l'assicurazione pagherà al ragazzo, in base a tabella, la somma corrispondente alla lesione o danno procuratosi (es. frattura, rottura degli occhiali) e alle spese mediche affrontate, anche qui senza poter esercitare il cd. diritto di surroga nei confronti del capo.

14. Il valore delle "liberatorie"

Ci si chiede spesso che valore abbiano dichiarazioni frequenti nei corsi sportivi o di danza quali: "esonero gli organizzatori da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento del corso..." e, nell'ambito scout, dichiarazioni firmate dai genitori come "esonero i capi da qualsiasi responsabilità derivante da danni subiti da mio figlio o causati a terzi da mio figlio nel corso del campo/dell'attività scout".

Ora, a parte l'opportunità di proporre ai genitori la firma di simili liberatorie, forse non del tutto compatibili con il ruolo e lo stile del capo, esse possono certo mitigare la responsabilità civile del capo nei confronti del genitore del ragazzo autore del danno o nei confronti del genitore del danneggiato (che non potranno chiedere o far valere la culpa in vigilando del capo per sentirlo condannare al risarcimento). In ambito penale, poi, potrebbero forse rendere più incerta la responsabilità del capo per omessa vigilanza, se

lette nel senso di voler eliminare il dovere del capo di vigilare sul ragazzo del genitore che sottoscrive la dichiarazione.

Ma attenzione, tali liberatorie non escludono completamente né la responsabilità penale né la responsabilità civile.

Non possono escludere la responsabilità civile, poiché l'art. 1229 c.c. stabilisce che sono nulli quei patti con i quali si esclude o si limita preventivamente la responsabilità del debitore (civile) per dolo o colpa grave. Non escludono certo la responsabilità penale commissiva (es. lesioni dirette da capo a ragazzo) od omissiva "propria" (es. abbandono di persone incapaci) in cui la condotta o l'omissione che configurano il reato sono descritte espressamente dalla norma penale, e non derivano invece da un obbligo assunto privatamente (dal capo nei confronti dei genitori), che può essere se del caso, proprio con la "liberatoria", anche eliminato (ma come visto, non per il dolo o la colpa grave).

In definitiva una liberatoria non può mai esonerare il capo da certi tipi di responsabilità penale, e nemmeno esonera da responsabilità civile o da responsabilità penale quel capo che si rende colpevole di una mancanza di diligenza grave o agisce con dolo.

15. La responsabilità per illecito amministrativo

Compie un illecito amministrativo, con conseguente obbligo di pagare una somma di denaro (multa), il capo che non rispetta leggi, o regolamenti e disposizioni degli enti locali (es. Comuni, Enti Parco) o della Pubblica Autorità (es. A.S.L.) poste a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità pubblica ed in genere di interessi generali tutelati da specifiche norme.

La responsabilità amministrativa colpisce la persona che ha commesso la violazione, ma anche l'associazione, il proprietario della cosa che è servita a commettere l'infrazione e la persona che aveva la vigilanza su chi ha commesso l'illecito, salvo non provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 6 L. 689/81). L'applicazione della sanzione è condizionata dalla gravità del fatto.

Per non incorrere in sanzioni è necessario conoscere l'esistenza delle norme. Alcune sono evidenti (es. cartelli), altre sono conoscibili prendendo contatto con il Comune nel cui territorio si svolge il campo o l'attività. La Regione Veneto ha disciplinato con Legge Regionale n. 21 del 13.4.1995 i "campeggi educativo-didattici", tra cui rientrano sicuramente i campi reparto ("cd. "campeggi mobili" e "campeggi autoorganizzati") e le route di clan ("campeggi itineranti"). La legge richiede che il gruppo ottenga l'autorizzazione comunale allo svolgimento del campo (che è implicita trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda senza che il Comune si sia pronunciato).

E' quindi necessario comunicare al Comune interessato (alla c.a. del Sindaco) la presenza dell'unità, il numero di ragazzi, il periodo e il luogo del campo.

Tale informazione consente alla staff di segnalare la propria presenza e quindi di essere avvertiti dall'autorità locale di particolari condizioni della zona del campo.

16. La responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale deriva dal non aver adempiuto ad obblighi di natura patrimoniale assunti verso terzi, e implica l'assoggettabilità del patrimonio del debitore all'azione esecutiva dei terzi/creditori (art. 2740 c.c.).

In ambito scout obblighi di natura patrimoniale possono derivare dall'accordo/contratto per la casa dove svolgere le V.D.B., in relazione al pagamento del prezzo e all'eventuale caparra, dal noleggio di un pullman, dall'ordinativo per l'acquisto di materiale, ecc. In base ai principi civilistici, il capo che assume obbligazioni in nome proprio ne risponderà ai terzi contraenti solo con il suo patrimonio.

Quanto tuttavia il capo scout agisce in nome e per conto dell'Associazione o del Gruppo, sorge il problema di stabilire se l'obbligo assunto possa imputarsi anche all'Associazione o al Gruppo, e quindi se i terzi possano rivalersi anche sul "fondo comune", ovvero sul patrimonio dell'ente.

L'art. 38 c.c. stabilisce che nelle associazioni non riconosciute (tale è l'A.G.E.S.C.I.) "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune".

Lo statuto dell'AGESCI assegna però ai diversi livelli (Gruppi, Zone, Regioni, nazionale) un marcato grado di autonomia amministrativa e fiscale (cfr. art. 54 statuto e art. 81 Regolamento A.G.E.S.C.I.), prevedendo la redazione di appositi e distinti bilanci e l'esistenza di diversi organi di rappresentanza.

E' quindi probabile che il capo o il capo gruppo (o i capi gruppo congiuntamente, posto che l'art. 20, comma 5 dello statuto A.G.E.S.C.I. assegna al Capo Gruppo e alla Capo Gruppo, "congiuntamente", la rappresentanza legale del gruppo) impegnino contrattualmente solo il Gruppo di appartenenza, da considerarsi autonomo centro di imputazione, e non l'Associazione nazionale o i livelli superiori.

In ragione del fatto che il terzo contraente non conosce la situazione patrimoniale dell'associazione non riconosciuta, il codice civile stabilisce che alla responsabilità del Gruppo si aggiunga sempre quella, personale e solidale, delle "persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art. 38 c.c.), e cioè quelle che concretamente hanno svolto l'attività negoziale.

Essendo però l'A.G.E.S.C.I. una associazione di promozione sociale ai sensi della L. n. 383/00, chi ha agito gode del cd. beneficium excussionis, e cioè può essere richiesto del pagamento dal terzo creditore solo in via sussidiaria, dopo che quest'ultimo abbia agito infruttuosamente in via esecutiva sui beni dell'Associazione.

E' quindi sempre necessario valutare bene le disponibilità economiche della propria unità e del Gruppo e/o l'efficacia di eventuali autofinanziamenti prima di azzardare spese e assumere impegni finanziari rilevanti o programmare imprese costose, calcolando anche un certo margine per gli imprevisti, per evitare di dover anticipare o addirittura pagare di tasca propria o di dover chiedere ai genitori ulteriori esborsi o anticipazioni non previste.

17. La responsabilità disciplinare-associativa

La responsabilità disciplinare del capo è quella che può derivare dalla violazione da parte del capo (o meglio, secondo statuto, del "socio adulto") delle regole interne all'associazione A.G.E.S.C.I. contenute nello Statuto, nel Patto Associativo e nei vari Regolamenti, che stabiliscono i diritti e doveri tra associati verso e verso l'Associazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 57 e 58 dello Statuto e art. 90 e seguenti del Regolamento, in caso di "abusi o mancanze gravi" il socio adulto è soggetto ad un procedimento disciplinare che può decidere l'applicazione di varie sanzioni (censura, sospensione, radiazione).

Per mancanze gravi si deve intendere la condotta di "chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza"; è quindi previsto che le negligenze del capo possano rilevare non solo all'esterno (a titolo di responsabilità civile e/o penale), ma anche in ambito associativo.

Per le ragioni e le modalità del procedimento e delle sanzioni disciplinari è utile consultare il documento "Provvedimenti disciplinari per gli adulti scout censiti in Agisci: riferimenti valoriali e operativi" nel sito www.agesci.org.

18. Istruzioni di base sulle polizze assicurative

L'A.G.E.S.C.I. tutela se stessa e i propri capi mediante la stipula delle seguenti polizze assicurative:

- per la responsabilità civile verso terzi dell'A.G.E.S.C.I. (e delle sue strutture territoriali e locali) e la responsabilità civile verso terzi dei soci giovani e adulti censiti, per i danni provocati a terzi e a cose di terzi durante l'attività scout;
- per gli infortuni subiti e malattie contratte dai soci giovani e adulti censiti;
- per l'assistenza sanitaria, nonchè per le spese di soccorso alpino fino a € 500,00 (polizza Assistenza stipulata da A.G.E.S.C.I. con ELVIA Assistance S.p.A. - Mondial Assistance Italia).

Si aggiungono, in caso di richiesta: d) la polizza di assicurazione Kasco con Zurich Insurance Company per i danni materiali diretti subiti da veicoli utilizzati dai soci adulti nell'ambito delle attività scout in caso di urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada; e) la polizza "Rischio Guerra".

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia al sito www.agesci.org sezione capi, anche perché i contratti assicurativi e le condizioni di polizza possono variare di anno in anno.

In base alle polizze attuali, possono darsi alcuni suggerimenti e indicazioni:

PRESUPPOSTO della copertura infortuni, RC verso terzi e Assistenza è il censimento del socio pervenuto all'AGESCI Nazionale in base alle modalità organizzative adottate dall'AGESCI medesima. La copertura assicurativa annuale copre l'anno scout, e cioè il periodo dall'1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, nell'impossibilità di avere i nuovi censimenti o il rinnovo dei

vecchi entro il 30 settembre di ogni anno,

la polizza copre anche gli eventi e i danni subiti dall'1 ottobre in poi dai soci nuovi e dai soci già censiti l'anno precedente, a condizione che rispettivamente siano censiti o rinnovino il loro censimento entro il 15 gennaio successivo. Per questo è importante segnalare all'assicurazione ogni sinistro e, nel caso sia avvenuto prima del versamento del censimento relativo a quell'anno (e cioè dopo l'1 ottobre e prima del 15 gennaio), far presente ai genitori dei ragazzi "nuovi" o dei "vecchi" che la copertura assicurativa opera solo se, anche se i ragazzi intendono lasciare gli scout o i nuovi non intendono aderire, il censimento sia comunque versato.

COPERTURA: la polizza infortuni copre le lesioni subite nello svolgimento dell'attività scout; la polizza RC verso terzi copre il socio giovane e adulto anche se in colpa grave e anche se il danno è stato fatto ad un altro socio (il socio è cioè considerato terzo, e avrà diritto al risarcimento); la polizza RC verso terzi comprende anche i danni causati a terzi per incendio e inquinamento dell'ambiente che siano accidentali (e quindi non dolosi); non sono coperti i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli

TEMPI E MODI DELLE DENUNCIA: la denuncia dell'infortunio o della RC verso terzi va inviata a Marsh S.p.A., Piazza Marconi 25 00144 Roma, entro 30 giorni dall'evento (o entro 30 giorni dal momento in cui se ne è avuta la possibilità)

ESTENSIONE ATTIVITÀ NON COMPRESSE: la polizza infortuni non copre attività particolari come gli sport aerei, l'alpinismo e l'arrampicata su parete oltre il III° grado e la speleologia. Per esse è necessaria una particolare estensione da chiedere via fax alla Segreteria Nazionale AGESCI prima dello svolgimento dell'attività

ESTENSIONE PERSONE: ha bisogno di essere attivata via fax alla Segreteria Nazionale AGESCI prima dello svolgimento dell'attività/evento/campo la copertura infortuni e RC verso terzi di persone non censite che vi partecipano (polizza ospiti, polizza weekend per addetti, polizza weekend partecipanti, polizza campo)

ESTENSIONE RISCHIO GUERRA: la polizza con SAI S.p.A. va attivata via fax alla Segreteria Nazionale AGESCI prima dello svolgimento del campo e copre gli infortuni e la morte derivante da atti di guerra

ESTENSIONE ASSICURAZIONE KASCO: la polizza va attivata specificamente prima dell'evento

ASSISTENZA LEGALE: l'Assicurazione copre le spese legali o meglio assume la difesa legale dell'assicurato (AGESCI e soci) in campo sia civile che penale

Per ogni dubbio telefonare all'A.G.E.S.C.I. Roma e consultare l'apposita Guida per il capogruppo nel sito www.agesci.it/capi

Conclusioni e importanti istruzioni per l'uso

Al termine di questa "fatica" iniziata con una piccola riunione in Consiglio di Zona è opportuno fare alcune considerazioni.

Si è cercato di spiegare con la massima chiarezza, semplicità e

IL CIEL TI AIUTA ... QUANDO LO AIUTI

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEL CAPO

Informazioni, spiegazioni e consigli pratici per evitare danni ai ragazzi e conseguenze penali e civili per l'educatore scout



agesci
Comitato Regionale Veneto

“praticità”, concetti assai difficili, dibattuti e non certi, poiché il diritto non è una scienza esatta, e dipende di volta in volta dall’applicazione e interpretazione che ne fanno i Tribunali e dalle particolarità del caso e della situazione concreta. Aggiungasi che, per fortuna, poche sentenze hanno riguardato gli scout, e non esistono ovviamente leggi specifiche sull’attività scout.

E’ quindi importante intendere ogni affermazione, esempio e citazione del presente lavoro non in senso assoluto e quale verità inconfutabile (anche se si è sempre cercato di affrontare i problemi e non di eluderli) ma come riflessioni e consigli di massima diretti ad evitare il più possibile i rischi di una eventuale responsabilità.

Certo, l’attività scout è a questi tempi soggetta, come altri ambienti, a maggiori attenzioni, derivanti da una più marcata tendenza “protezionistica” della società e anche da una maggiore propensione per l’azione risarcitoria, che certo è importante ai fini della tutela del danneggiato, ma impone, come retropensiero, di trovare sempre un “colpevole”, anche nei casi in cui alcuni rischi sono

connaturati a certe attività e proposte.

Detto questo, ragioni ben più alte impongono al capo di

non agire con leggerezza, di non pensare “non è mai successo e a me non potrà succedere”, ma di avere sempre coscienza di quello che sta facendo. La Provvidenza esiste, ma va aiutata.

Ci si deve però dimenticare che lo scoutismo è e resta semplicemente un “allegro gioco all’aria aperta”? Certamente no. Ma “tutto col gioco, nulla per gioco”, diceva “qualcuno”.

Molto, quasi tutto, si risolve nel primo articolo della legge scout, e quel che resta nel buon senso, che, a dispetto di giudici e avvocati, è uno dei principali strumenti di applicazione del diritto. Ma anche da questo punto di vista, lo scrupolo che, anche dopo alcuni anni di assenza dal Movimento, ho visto nei capi, l’attenzione per il proprio ruolo e la propria competenza, sono stati per me un esempio e insegnamento assai più alto di quelli contenuti in queste pagine.

Buona strada!



Abbreviazioni e parole difficili

Cost.: Costituzione della Repubblica Italiana (in vigore dall'1.1.1948)

c.p.: codice penale (approvato con R.D. 19.10.1930)

c.p.p.: codice di procedura penale (approvato con D.P.R. 22.9.1988)

c.c.: codice civile (approvato con R.D. 16.3.1942)

G.I.P.: Giudice delle Indagini Preliminari

P.M.: Pubblico Ministero

R.C. terzi: responsabilità civile verso terzi

giurisprudenza: insieme delle decisioni dei giudici in ordine a casi analoghi o simili

dottrina: opinioni e commenti degli studiosi del diritto su un determinato tema o caso giuridico

Bibliografia

G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte generale, VI ed., Torino 2010; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, XVI ed., Milano 2003; F. Mantovani, Diritto Penale, VI ed., Padova, 2009; R. Blaiotta, Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano, in Cass. Pen. n. 1/08, p. 78ss; F. Giunta, I tormentati rapporti tra colpa e regola cautelare, in Dir. Pen. e Processo, 1999, 10, 1295; M. Bianca, Diritto civile, La responsabilità, Milano, 1994, p. 699ss; M. V. De Giorgi – A. Thiene, commento agli artt. 2043-2059 c.c. in Commentario Breve al codice civile, di Cian-Trabucchi a cura di G. Cian, Padova, 2009; C. Poncibò, Danno al lupetto e responsabilità dell'associazione scout, in Giur. It., 2002, p. 510; M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità presunte, art. 2044-2048, in Commentario Schlesinger al codice civile, Milano, 2002; U. Ronci, Le responsabilità legali dei capi; AA.VV., Scout in sicurezza, AGESCI Lombardia, Quaderno Emergenza Protezione Civile, n. 2/07; L. e U. Brentegani, appunti su corso "scout sicuri fuori dalla sede 2001", aspetti normativi; G. De Filippo, Le responsabilità legali dei capi campo, brevi note sullo status giuridico del volontario di protezione civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Volontariato e Relazioni Istituzionali, Servizio Formazione; La responsabilità civile e penale dei capi AGESCI, AGESCI nazionale; Vademecum sui campi estivi, AGESCI Zona Milano; La sicurezza vien prevenendo, AGESCI Regione Abruzzo, Settore Emergenze e Protezione Civile; C. Andreucci, Responsabilità civile, penale e patrimoniale dei capi, Proposta Educativa 1981; sito www.agesci.it; Statuto, Regolamento A.G.E.S.C.I. e Regolamento metodologico aggiornati al Consiglio Generale 2008; M. Sica, Giocare il gioco: 750 citazioni tratte dagli scritti del Fondatore del Movimento Scout, Roma, 2001.

Si ringraziano Franco Gambato, Angela Carraro, Francesco Rossi (Piazzola 1°), Laura Frisoni, Alice Griggio e Marco Sartore (PD 6°), Giovanna Chinellato e Stelvio Bortoletto (Comitato Regionale Veneto), Enrico Bedin e Alberto Vomiero (PD 7°).

Davide Cester ha 37 anni ed è avvocato in Padova. Collabora con enti ed associazioni non profit e con il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Padova. Dopo vari anni nello scautismo, si occupa di volontariato sanitario e del soccorso.

IL CIEL TI AIUTA ... QUANDO LO AIUTI!

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEL CAPO

Informazioni, spiegazioni e consigli pratici per evitare danni ai ragazzi e conseguenze penali e civili per l'educatore scout



agesci
Comitato Regionale Veneto

IMPORTANTI PRASSI DI PREVENZIONE

- essere degni di fiducia, usare sempre il buon senso e l'equilibrio
- saper guardare lontano e prevedere i rischi e i pericoli
- curare la propria competenza tecnica attraverso campi di formazione e di specializzazione
- curare la propria competenza tecnica attraverso libri o manuali specifici sull'attività od opera che si vuole realizzare
- esercitarsi e sperimentare un'attività o un'operazione delicata prima di presentarla e realizzarla con i ragazzi
- non fidarsi sempre e solo di se stessi ma farsi aiutare e seguire da chi ha più esperienza (es. capo più esperto, guida alpina, ecc.)
- valutare ogni proposta di attività sulla base delle capacità fisiche e psicologiche proprie e dei ragazzi
- usare sempre prudenza e saper qualche volta rinunciare (es. la montagna non scappa)
- controllare l'attività e per quanto possibile singolarmente ciascun ragazzo durante il suo svolgimento
- evitare i tempi stretti e la fretta, che abbassano drasticamente l'attenzione e fanno compiere errori
- evitare mezzi di trasporto privati, l'autostop e i mezzi di fortuna
- assicurare sempre almeno un maggiorenne nel corso dell'attività
- avere una visione generale della branca ma anche specifica sulla maturità di ogni singolo ragazzo
- al termine delle attività e delle uscite, assicurarsi che tutti i ragazzi siano stati consegnati ai genitori o rientrino a casa da soli su preciso accordo con i genitori
- valutare accuratamente i tempi e momenti in cui lasciare i ragazzi da soli
- essere sempre in regola con tutti i censimenti

E INOLTRE, IN SEDE...

- conoscere la sede e le possibili fonti di pericolo
- assicurarsi dell'efficienza degli impianti
- istruire i ragazzi sulle misure di prevenzione e di evacuazione
- conoscere le condotte appropriate in caso di incendio, perdita di gas o pericolo elettrico

... AL CAMPO O IN USCITA

- svolgere una attenta perlustrazione e valutazione del luogo prima di fissarvi il campo
- informare della presenza dell'unità le Autorità locali e conoscere la loro localizzazione (Comune, Polizia Municipale, Carabinieri e/o Polizia, Guardia Forestali, Pronto Soccorso e/o Guardia Medica più vicina, ecc.)
- informarsi delle modalità e dei tempi per raggiungere il più vicino presidio ospedaliero o di pronto soccorso o guardia medica e farmacia
- ottenere tutti i permessi necessari al pernottamento, al campeggio, ai fuochi, alle costruzioni, agli accessi, ecc.
- prestare particolare attenzione alle attività oggettivamente pericolose (fuochi, bagni, abbattimento di alberi, attività e camminate notturne, hike, uscite, ecc.)
- assicurare sempre la presenza di un capo o di un adulto/maggiorenne durante le attività
- tenere in buono stato le attrezzature e i materiali (fornelli, lampade a gas, accette, tende, cordini, ecc.)
- scegliere l'abbigliamento e l'attrezzatura personale idonea
- tenere sempre un estintore carico a disposizione
- assicurare la presenza di un capo all'inizio, a metà e in fondo della fila quando si fanno camminare i ragazzi per strada o in montagna
- seguire la squadriglia nell'organizzazione dell'uscita, approfondendo luogo, mezzi di trasporto, equipaggiamento, pernottamento, ecc.

SE SUCCEDDE QUALCOSA O SE C'E' RISCHIO O PERICOLO

- mantenere la lucidità: una disattenzione o imprudenza può non comportare conseguenze dannose o gravi se ci si dimostra attenti e capaci di porvi rimedio o di limitare i danni
- curare la competenza sulle metodiche di primo soccorso e di BLS (Basic Life Support)
- saper comunicare correttamente con gli operatori dell'1-1-8
- riflettere sugli errori fatti e farne tesoro anche se non hanno portato a conseguenze dannose o gravi
- tenere sempre con sé i riferimenti telefonici della polizza assistenza stipulata dall'AGESCI
- attivare le pratiche assicurative e seguire le vertenze fino al loro svolgimento

CON I GENITORI...

- accettare e censire il ragazzo su domanda sottoscritta da almeno un genitore
- svolgere almeno due riunioni con i genitori nel corso dell'anno, curando soprattutto la presenza dei "nuovi"
- consegnare ai genitori un foglio/vademecum esplicativo del metodo e domandare loro di leggerlo e riconsegnarlo firmato per presa visione
- formalizzare un atto di consenso dei genitori alla partecipazione al campo del figlio, specificando il luogo, il tipo di pernottamento, il percorso di massima, ecc.
- informare sempre i genitori con apposito avviso dello svolgimento e delle modalità di attività particolari (es. uscita in grotta, uscita di squadriglia, ecc.)
- chiedere l'aiuto e la collaborazione dei genitori anche per la corretta applicazione del metodo

Cari genitori,

- la metodologia applicata all'interno dell'associazione non è basata su lezioni teoriche, ma sull'imparare facendo, attraverso esperienze concrete come la vita nei boschi, la cucina da campo, la manualità, la toponomastica, l'uso degli attrezzi, lo sport, la conoscenza della natura, la competenza tecnica, il gioco ecc.
- Ogni squadriglia vive una reale autonomia utilizzando materiale, denaro e un angolo proprio; realizza, nello spirito dell'avventura e con lo stile del gioco, imprese ideate dai ragazzi stessi. Durante l'anno e il campo estivo sono previste anche le uscite di squadriglia che consentono una progressiva conquista di autonomia e di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze. Le uscite di squadriglia con pernottamento sono parte essenziale del metodo scout, essendo occasioni in cui i ragazzi e le ragazze vengono messi alla prova, sperimentando la loro capacità di organizzazione, la loro competenza e la capacità di vivere lo spirito e i valori dello scautismo senza la presenza dei capi...
- L'hike è un momento di avventura vissuto dai rover e dalle scolte che da soli partono per una breve route. Esso è un'occasione per apprezzare il dono di un tempo, per riflettere con se stessi e pregare individualmente, dominare le proprie paure, sentire il bisogno e scoprire la gioia dell'incontro con l'altro sulla Strada...
- il metodo e il messaggio scout richiedono un particolare aiuto anche da parte vostra e la condivisione di alcune regole che proponiamo ai vostri figli, quali...
- vi chiediamo di aiutarci a controllare il corretto equipaggiamento dei vostri figli per l'uscita e il campo, ad evitare che portino con sé oggetti o beni inutili o pericolosi.
- Per ogni dubbio, perplessità o informazione non esitate a chiamarci.